

OGGETTO: COMPITI E FUNZIONI
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

COMUNICAZIONE N. 38

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Cari Presidenti,

in considerazione delle numerose richieste di chiarimento relative ai compiti e alle funzioni del Collegio dei Revisori, si ritiene utile fornire alcune indicazioni.

NOMINA E INSEDIAMENTO

La nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, in ottemperanza dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è disposta mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dell'OMCeO.

A seguito dell'adozione dell'atto deliberativo, in sostituzione della sottoscrizione di apposito contratto, sarà sufficiente notificare al professionista individuato l'atto di nomina, a condizione che l'atto di nomina contenga tutti gli elementi essenziali dell'incarico. Il professionista dovrà inviare formale accettazione dell'incarico. In tale sede, se possibile, si consiglia di comunicare al Presidente individuato i nominati e i contatti degli altri membri del Collegio.

Si sottolinea che il Presidente dei Revisori, in quanto revisore legale di un ente pubblico è **pubblico ufficiale**, pertanto egli è tenuto a presentare denuncia degli atti che concretano gli estremi di reati accertati nell'esercizio delle proprie funzioni.

A seguito della costituzione del Collegio, il Presidente dei Revisori dovrà procedere a convocare il Collegio dei Revisori per lo svolgimento della prima seduta, finalizzata all'insediamento dell'Organo di controllo. L'insediamento costituisce, appunto, per il Collegio, l'atto prodromico per lo svolgimento della propria attività. Tale prima riunione consente, all'Organo di controllo di prendere cognizione della struttura

amministrativa e contabile dell'Ordine. A tal uopo, nella riunione di insediamento, si procederà ad accertare l'inesistenza di eventuali incompatibilità o possibili situazioni potenzialmente rilevanti per la valutazione dei profili di indipendenza. In particolare, i singoli interessati saranno tenuti a dichiarare l'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità. In questa fattispecie, è buona norma, che il Collegio si incontri con i vertici dell'Ordine (Presidente, Segretario e Tesoriere), oltre che per le necessarie presentazioni di rito, soprattutto per acquisire dagli stessi ogni elemento informativo utile all'espletamento della funzione di controllo.

Sempre nella seduta di insediamento potranno essere stabilite, altresì, le modalità di funzionamento del Collegio e quelle di convocazione di tale Organo (ad esempio: via e-mail, via telefonica, etc.). È opportuno, inoltre, che i Revisori forniscano i propri recapiti, sia telefonici che di posta elettronica, per i necessari flussi comunicativi (ad es. convocazione dell'Organo, comunicazioni varie, trasmissione documentazione inerente i bilanci, ecc.).

Infine, qualora lo ritenga utile, il Collegio, per il tramite del Presidente, potrà richiedere al precedente Collegio le informazioni e i chiarimenti in merito all'attività di vigilanza svolta da quest'ultimo. A tal proposito si evidenzia che la relazione sul Bilancio Consuntivo anno 2020 compete all'Organo di controllo di nuova costituzione.

FUNZIONAMENTO

Al Presidente è riconosciuta ordinariamente una funzione organizzativa e di coordinamento dell'attività collegiale. Il Presidente convoca le riunioni del Collegio, intrattiene i rapporti istituzionali con gli organi dell'OMCeO, riceve la corrispondenza indirizzata al Collegio, vigila sulla conservazione dei documenti collegiali, dà riscontro alle richieste delle Amministrazioni vigilanti, provvede alla predisposizione della programmazione dell'attività dell'Organo ed invia segnalazioni o denunce alla

Procura regionale della Corte dei Conti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tale funzione potrebbe essere esercitata dal componente più anziano di età.

La convocazione delle riunioni, di pertinenza del Presidente – va effettuata, di norma, per iscritto e con un adeguato anticipo rispetto alla data di svolgimento della seduta, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche con un brevissimo preavviso.

Inoltre, per la **valida costituzione del Collegio**, è richiesto che alla riunione siano presenti la maggioranza dei componenti effettivi. Le deliberazioni del Collegio, qualora lo stesso sia validamente costituito, dovranno essere assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Nell'ipotesi in cui, nel Collegio, non sia possibile giungere, su un determinato argomento, ad una decisione unanime, il componente dissenziente ha il diritto, al fine di non incorrere in responsabilità, di far iscrivere a verbale il proprio dissenso, indicandone i relativi motivi. Il dissenso non motivato del sindaco e l'astensione non esonera il componente discordante dall'assunzione di responsabilità amministrativa conseguente alle decisioni assunte dall'Organo di controllo.

Inoltre, vista l'importanza del ruolo che riveste il Collegio Sindacale all'interno dell'Ordine, è opportuno che sia messa a disposizione una stanza, dotata di personal computer, con collegamento ad internet, in modo da poter svolgere la propria attività lavorativa in assoluta autonomia e poter conservare le carte di lavoro, nonché avere uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata per comunicare con le altre Amministrazioni pubbliche, o per ricevere eventuali segnalazioni da parte di altri soggetti.

REVISORE SUPPLENTE

La disciplina del revisore supplente è mutuata dalla disciplina del sindaco supplente. In particolare, l'art. 2401 c.c. stabilisce che il supplente subentri al

sindaco effettivo nei soli casi di morte, rinuncia, decadenza del sindaco effettivo, e resta in carica fino alla data dell'assemblea che, tempestivamente convocata, è tenuta al reintegro dei componenti del collegio sindacale cessati.

Infatti, il sindaco supplente, sebbene designato, non è membro attivo del collegio sindacale fino al verificarsi di uno dei presupposti legali per la sostituzione.

Pertanto, il revisore supplente non potrà essere convocato in sostituzione temporanea di un membro effettivo.

COMPITI DEL COLLEGIO

Ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 123 del 2011, agli organi di controllo è richiesto di:

- a) vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedere agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica;
- b) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- c) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
- d) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
- e) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- f) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;

- g) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
- h) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;
- i) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- j) esaminare gli schemi dei bilanci preventivi, le variazioni ai bilanci preventivi, le delibere di accertamento dei residui, il conto consuntivo o bilancio d'esercizio e redigere un'apposita relazione da allegare ai già menzionati schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

Il contenuto dei compiti sopraelencati attiene alle due fondamentali attività di controllo amministrativo e di controllo contabile.

Le cospicue e peculiari funzioni attribuite al Collegio richiedono un efficace scambio di informazioni sui fatti di gestione oggetto di verifica, che permetta all'Organo di controllo di poter valutare, efficacemente, la portata degli atti posti in essere dall'OMCeO.

Rispetto alla possibilità che i revisori, ed in particolare il Presidente, partecipino alle **riunioni del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea degli iscritti, preme evidenziare che la partecipazione alle stesse riveste carattere di necessità per l'espletamento delle proprie funzioni. Infatti, con la partecipazione alle riunioni, i revisori riescono a reperire documentazione e/o notizie utili sull'attività dell'Ordine riuscendo a formulare un giudizio completo e consapevole di ciò che accade nell'ente.**

Infatti, il legislatore ha riconosciuto al collegio dei revisori un controllo concomitante, **che si esplica nella partecipazione alle sedute degli organi di amministrazione attiva (per gli Ordini: riunioni del Consiglio Direttivo e riunioni dell'Assemblea degli iscritti).**

Nel controllo concomitante, l'obiettivo del legislatore è di consentire all'Organo di controllo un monitoraggio delle attività dell'ente "in corso d'opera" e garantire l'assunzione tempestiva di misure correttive qualora le decisioni assunte e gli elementi istruttori su cui tali decisioni si fondano non presentino le adeguate caratteristiche di legittimità e adeguatezza.

Inoltre, il Collegio dei revisori è chiamato a svolgere anche attività di controllo successivo, che viene esercitato su atti e documenti che hanno già prodotto i loro effetti. La conseguenza che ne deriva è che tale controllo può comportare l'attivazione di ipotesi sanzionatorie nei confronti dei soggetti responsabili laddove si riscontrino irregolarità amministrative o contabili. Pertanto, si raccomanda di utilizzare la massima attenzione nello svolgimento dell'attività amministrativa/contabile proprie dell'OMCeO.

Il legislatore ha espressamente chiarito che l'organo di revisione, nell'espletamento della propria attività di controllo, non esplica un controllo preventivo, bensì si deve limitare a collaborare con gli organi di amministrazione attiva (per gli Ordini: il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli iscritti), nonché con gli uffici amministrativi dell'ente, astenendosi dallo svolgere un ruolo attivo proprio degli organi deliberativi dell'ente. Ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Decreto Legislativo n. 123 del 2011, infatti, "I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici".

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs.82/2005